



**Disegno di legge recante “Deleghe al Governo per il miglioramento
della Pubblica Amministrazione” (AS1122)**

**COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
SENATO DELLA REPUBBLICA**

Audizione dell’11 aprile 2019

Il **Ministro per la Pubblica amministrazione** ha presentato al Parlamento il disegno di legge recante deleghe al governo per il miglioramento della Pubblica Amministrazione (AS1122).

Il provvedimento è stato preventivamente sottoposto al parere della Conferenza Unificata del 17 gennaio u.s..

Nel testo presentato al Senato il Governo ha accolto le principali richieste dell'ANCI.

Di seguito una sintesi degli ambiti più rilevanti trattati dal provvedimento e delle posizioni espresse dall'ANCI, con indicazione delle richieste accolte e di quelle rigettate.

1. Accesso all'impiego pubblico (art. 2)

Lo schema originario di DDL delega prevedeva l'estensione a tutti gli Enti locali dell'obbligo di reclutare dirigenti e figure professionali omogenee esclusivamente attraverso i **concorsi centralizzati gestiti da Funzione Pubblica-Formez-Ripam.**

L'ANCI ha rappresentato come tale soluzione avrebbe costituito una violazione dell'autonomia organizzativa di Comuni e Città metropolitane, e che questo modello accentrato di reclutamento avrebbe prodotto un aggravio e appesantimento di procedure già lunghe e complesse, con conseguente incremento dei tempi necessari per sostituire il personale cessato.

ANCI ha chiesto di disciplinare i concorsi centralizzati in termini non di obbligo ma di facoltà. Tale richiesta, nel testo presentato del Governo al Senato, è stata accolta.

Il disegno di legge delega prevede l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni esaminatrici. E' stata accolta la richiesta dell'ANCI di prevedere come obbligatorio il ricorso a tale Albo solo per i concorsi centralizzati.

2. Merito e premialità (art. 3)

Il provvedimento prevede l'introduzione di strumenti per il miglioramento dei sistemi di valutazione del personale, con il fine dichiarato di favorire il merito e la premialità.

Punti di attenzione riguardano:

- il coinvolgimento dell'utenza nella valutazione (aspetto particolarmente rilevante per gli Enti locali, istituzioni con le quali gli utenti hanno un rapporto immediato);
- l'istituzione di un Sistema nazionale di valutazione della performance coordinato del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il coinvolgimento di soggetti estranei alla PA con funzioni di supporto in tutte le fasi del processo di gestione del ciclo obiettivi-valutazione .

Sul punto, **L'ANCI ha chiesto** di confermare quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", e **che cioè le nuove disposizioni non costituiranno norme di dettaglio per Comuni e Città metropolitane, ma principi ai quali adeguare i rispettivi ordinamenti.** Nella Relazione al provvedimento è specificato che tale previsione verrà inserita nei decreti attuativi.

Non è stata accolta la richiesta dell'Anci di eliminare la sanzione dell'inibizione della facoltà assunzionale in caso di mancata o "non adeguata gestione del ciclo della performance", in quanto sanzione sproporzionata e non attinente alla violazione.

3. Disciplina della dirigenza (art. 4)

Lo schema di DDL delega prevede la ridefinizione, in sede di decreti delegati, dei criteri relativi al reclutamento dei dirigenti (prevedendone l'accentramento in capo alla SNA-Scuola nazionale dell'Amministrazione), alle modalità di conferimento e revoca degli incarichi, agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, alla valutazione dei dirigenti e alla responsabilità dirigenziale.

L'ANCI ha proposto l'istituzione del ruolo dei dirigenti degli enti locali e la previsione della figura del dirigente apicale, al fine di garantire una semplificazione, razionalizzazione e riduzione dei costi delle strutture amministrative; inoltre ha **chiesto ed ottenuto di chiarire che i concorsi SNA riguardino solo la dirigenza statale e che siano salvaguardate le disposizioni del TUEL sugli incarichi dirigenziali a contratto (art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000), risolvendo contestualmente alcune problematiche interpretative concernenti la durata degli incarichi dirigenziali a contratto.**

4. Mobilità del personale e disciplina degli incarichi (art. 5)

Si prevede l'introduzione di misure volte a favorire la mobilità del personale tra le varie amministrazioni, attraverso la semplificazione delle procedure di mobilità volontaria e la possibilità di escludere il rilascio del nulla-osta dell'amministrazione di provenienza. Si prevede inoltre l'aggiornamento della disciplina degli incarichi conferibili ai dipendenti pubblici, volto a ridurre la tipologia di incarichi non soggetti ad autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Sono state recepite le richieste formulate dall'ANCI in sede tecnica, di ampliare la possibilità per i dipendenti pubblici di maturare esperienze lavorative nel settore privato.

5. Ridefinizione dei rapporti tra contratto collettivo e legge (art. 6)

Lo schema di DDL delega prevede un nuovo intervento sulla definizione degli ambiti di regolazione tra la fonte legale e quella contrattuale.

Non è stata accolta la richiesta di prevedere che gli oneri per i rinnovi contrattuali del comparto delle funzioni locali siano coperti con corrispondente trasferimento permanente di risorse da parte dell'Amministrazione statale.

Questioni aperte e proposte di emendamento

Si segnalano le principali questioni relative al personale degli Enti locali che richiedono un'urgente definizione.

Si fa riferimento in particolare:

- **alla necessità di estendere anche ai comuni con dirigenza la disciplina che consente un incremento controllato delle risorse destinate a retribuire gli incaricati di Posizione organizzativa;**

- all'esigenza di ripristinare la possibilità di utilizzare la proroga delle graduatorie vigenti per il personale scolastico ed educativo degli enti locali, possibilità abrogata con legge di conversione del D.L. n. 4/2019;
- alla necessità di far fronte alle esigenze assunzionali non programmabili attraverso una limitata possibilità di scorrimento delle nuove graduatorie concorsuali.

EMENDAMENTI

Retribuzione di posizione degli incaricati di Posizione organizzativa

(Articolo aggiuntivo)

1. All'articolo 11- bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono eliminate.

Motivazione

In fase di conversione del DL 135/2018 è stata introdotta (art. 11-bis, comma 2) la possibilità di incrementare le risorse di bilancio destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa, anche in deroga ai limiti posti dalla legislazione vigente ai trattamenti accessori del personale pubblico. Tale misura ha accolto parzialmente una proposta formulata dall'ANCI già in sede di legge di Bilancio 2019, in quanto consentita, nel testo approvato, ai soli comuni privi di dirigenza, e alle sole posizioni organizzative già attribuite alla data di entrata in vigore del CCNL 21/5/2018.

E' indispensabile estendere l'applicabilità di questa disposizione anche ai Comuni dotati di dirigenza, in modo da consentire la piena applicazione dei nuovi istituti contrattuali.

L'emendamento non comporta nuovi oneri in quanto resta fermo l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale, inoltre la sostenibilità finanziaria è comprovata dalla circostanza che agli incrementi, comunque temporanei in quanto legati ad incarichi a tempo, corrisponde una contestuale e temporanea riduzione delle facoltà assunzionali .

Ripristino graduatorie per assunzioni dei educatori e insegnanti

(Articolo aggiuntivo)

1. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto infine il seguente periodo "Restano ferme per gli Enti locali le previsioni di cui al comma 362".

Motivazione

In sede di conversione del Decreto legge n. 4/2019, si è opportunamente prevista l'estensione della deroga contenuta al comma 366 della legge di Bilancio 2019, introdotta originariamente per il personale scolastico statale, anche al personale scolastico ed educativo degli enti locali. Ciò significa che le nuove graduatorie concorsuali per il personale educativo-scolastico potranno prevedere liste di personale idoneo ed essere

utilizzate per lo scorrimento. Su questo punto però l'ANCI ha segnalato l'esigenza di ripristinare la facoltà di utilizzo, da parte dei Comuni, dell'estensione temporale delle graduatorie prevista al comma 362 della medesima Legge di Bilancio, al fine di garantire la continuità dei servizi educativo-scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, tenuto conto dell'esigenza dei Comuni che dispongono di graduatorie risalenti a più di un triennio, che hanno oggi tempi eccessivamente ristretti per avviare nuove procedure di reclutamento.

Graduatorie concorsuali

(Articolo aggiuntivo)

1. Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, in deroga all'articolo 1, commi 361 e 365 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore.

Motivazione

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto (comma 361) che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, banditi a partire dal 2019, possano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso

L'ANCI ha subito evidenziato come questa previsione fosse destinata a determinare sia un aggravio di costi che un appesantimento procedurale per sopperire al fabbisogno di personale nei Comuni, in relazione a tutte quelle circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, come ad esempio le mobilità verso altre amministrazioni, le dimissioni volontarie, o semplicemente il mancato superamento del periodo di prova da parte di un neo-assunto.

In sede di conversione del D.L. n. 4/2019 è stata inserita una modifica utile per gestire le eventuali vicende aleatorie che possono portare alla mancata costituzione o alla estinzione anticipate del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori, nel limite di vigenza della graduatoria.

Tale soluzione tuttavia non consente di "scorrere" le graduatorie in tutti gli altri casi di fabbisogno emergente e non programmabile. Appare di conseguenza indispensabile un'ulteriore modifica normativa, attraverso la determinazione di una percentuale massima di idonei rispetto ai posti messi a concorso, fermo il limite temporale triennale di efficacia.